

**CIRCOLARE N. 05/2023**

**a TUTTI I CLIENTI**

**Loro sedi**

**I RIMBORSI SPESE PER DIPENDENTI IN TRASFERTA**

**1. Premessa**

Ai sensi dell'art. 51 comma 5 del TUIR 917/86 e come precisato dalla Circolare INPS 263/1997, i rimborsi a piè di lista di spese sostenute per lavoro sono assoggettati ad imposizione, salvo nei casi di trasferta e trasferimento.

Di seguito si propone un'analisi delle varie tipologie di rimborso riconoscibili in busta paga quando l'attività lavorativa viene svolta in trasferta.

**2. Il concetto di trasferta**

La trasferta rappresenta un mutamento del luogo della prestazione lavorativa rispetto alla sede di lavoro riportata sulla lettera di assunzione.

Essa si caratterizza per:

- 1) l'esecuzione dell'attività lavorativa in un luogo diverso da quello abituale;
- 2) la permanenza del legame del lavoratore con l'abituale luogo di lavoro;
- 3) la temporaneità del mutamento del luogo di lavoro;
- 4) la subordinazione al medesimo datore di lavoro.

**3. Rimborsi spese in trasferta**

Allo stato attuale, vi sono tre diverse modalità, alternative tra loro, di rimborso del dipendente per ristorarlo del disagio subito a seguito della trasferta. Si precisa che la scelta del trattamento di trasferta va effettuata con riferimento all'intera trasferta. Non è possibile, per la medesima trasferta, utilizzare più di un trattamento. Di seguito sono elencate le tre tipologie di rimborso, specificando che, una medesima modalità di rimborso segue regole differenti a seconda che la trasferta venga effettuata all'interno del Comune, fuori dal Comune o all'estero.

- 1) rimborso analitico (a piè di lista);
- 2) indennità forfettaria;
- 3) sistema misto.

Nei paragrafi che seguono, vengono analizzate nel dettaglio le varie tipologie di rimborso. L'analisi è effettuata, per il rimborso analitico e per l'indennità forfettaria, tramite l'ausilio di due tabelle.

# STUDIO VITALI

Dottori Commercialisti

[www.studiovitali.it](http://www.studiovitali.it)

Nella prima tabella sono elencati: la tipologia di spesa rimborsabile, i limiti massimi d'importo rimborsabili da rispettare, per evitare la tassazione in capo al dipendente, e la necessità, o meno, di documentazione probatoria a sostegno delle spese.

Nella seconda tabella, sono nuovamente riepilogate le varie spese di cui alla prima tabella e i relativi limiti di importo da rispettare ai fini della deducibilità dei costi in capo al datore di lavoro.

Si precisa che, affinché il datore di lavoro possa dedurre i costi di rimborso spese, **condizioni necessarie** sono il rispetto dei limiti economici e l'eventuale presenza di documentazione probatoria, laddove richiesta. Le due tabelle, vanno dunque sempre analizzate insieme, in quanto l'una rappresenta il completamento dell'altra.

### **3.1) Rimborso analitico (a piè di lista)**

Si tratta del rimborso in busta paga delle spese sostenute dal dipendente per le quali, lo stesso, deve consegnare al datore di lavoro documentazione probatoria. Quest'ultima, a sua volta, va conservata dal datore di lavoro per almeno 5 anni.

ITALIA		ESTERO
All'intero del Comune	Fuori dal Comune	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trasporto (uso di mezzi pubblici): nessun limite d'importo (documentazione obbligatoria).</li> <li>• Viaggio: interamente imponibile in capo al dipendente (documentazione obbligatoria).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vitto, alloggio, viaggio* e trasporto: nessun limite d'importo (documentazione obbligatoria).</li> <li>• Ulteriori spese, anche non documentabili, purché analiticamente attestate dal dipendente: limite di € 15,49 giornalieri. (La quota eccedente il limite è soggetta a prelievo contributivo/fiscale).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vitto, alloggio, viaggio* e trasporto: nessun limite d'importo (documentazione obbligatoria).</li> <li>• Ulteriori spese, anche non documentabili, purché analiticamente attestate dal dipendente: limite di € 25,82 giornalieri. (La quota eccedente il limite è soggetta a prelievo contributivo/fiscale).</li> </ul>

\* Per i rimborsi chilometrici relativi all'impiego del veicolo personale del dipendente, ai fini della tassazione, bisogna fare riferimento alle tabelle Aci corrispondenti al veicolo. L'eccedenza è tassata.

\*Per i rimborsi dei veicoli presi a noleggio, nessuna tassazione nei limiti delle tariffe pagate per il noleggio effettivo. L'eccedenza è tassata.

**Deducibilità:**

ITALIA		ESTERO
All'intero del Comune	Fuori dal Comune	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trasporto e viaggio*: interamente deducibili.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trasporto e viaggio*: interamente deducibili.</li> <li>• Vitto e alloggio: interamente deducibili nel limite di € 180,76 giornalieri.</li> <li>• Altre spese: interamente deducibili nel limite di € 15,49 giornalieri.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trasporto e viaggio*: interamente deducibili.</li> <li>• Vitto e alloggio: interamente deducibili nel limite di € 258,23 giornalieri.</li> <li>• Altre spese: interamente deducibili nel limite di € 25,82 giornalieri.</li> </ul>

\*Per la deduzione dei rimborsi chilometrici relativi all'impiego del veicolo personale del dipendente, bisogna fare riferimento alle tabelle Aci relative a veicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel. L'eccedenza non è deducibile.

\* Per la deduzione dei rimborsi chilometrici relativi all'auto presa a noleggio, bisogna fare riferimento ai limiti delle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel. L'eccedenza non è deducibile.

**3.2) Indennità forfettaria**

Si tratta del riconoscimento in busta paga di un importo forfettario, il cui importo è determinato sulla base delle disposizioni contenute nel CCNL e/o eventuali regolamenti aziendali, a cui è possibile aggiungere, eventualmente, solo rimborsi di viaggio e/o trasporto, purché il dipendente consegna al datore di lavoro documentazione probatoria. Quest'ultima, a sua volta, va conservata dal datore di lavoro per almeno 5 anni.

ITALIA		ESTERO
All'intero del Comune	Fuori dal Comune	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non è prevista alcuna indennità in busta paga.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indennità forfettaria: limite di esenzione contributiva/fiscale € 46,48 giornalieri (la quota eccedente il limite è soggetta a prelievo contributivo/fiscale).</li> <li>• Viaggio* e trasporto:</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indennità forfettaria: limite di esenzione contributiva/fiscale € 77,47 giornalieri (la quota eccedente il limite è soggetta a prelievo contributivo/fiscale).</li> <li>• Viaggio* e trasporto: nessun limite d'importo (documentazione obbligatoria).</li> </ul>

# STUDIO VITALI

Dottori Commercialisti

www.studiovitali.it

	nessun limite d'importo (documentazione obbligatoria).	
--	--	--

\*Per i rimborsi chilometrici relativi all'impiego del veicolo personale del dipendente, ai fini della tassazione, bisogna fare riferimento alle tabelle Aci corrispondenti al veicolo. L'eccedenza è tassata.

\*Per i rimborsi dei veicoli presi a noleggio, nessuna tassazione nei limiti delle tariffe pagate per il noleggio effettivo. L'eccedenza è tassata.

## Deducibilità:

ITALIA		ESTERO
All'intero del Comune	Fuori dal Comune	
• Nessuna deduzione.	• Vitto, alloggio e altre spese: interamente deducibili nel limite forfettario pari ad € 46,48 giornalieri. • Trasporto e viaggio*: interamente deducibili.	• Vitto, alloggio e altre spese: interamente deducibili nel limite forfettario pari ad € 77,47 giornalieri. • Trasporto e viaggio*: interamente deducibili.

\*Per la deduzione dei rimborsi chilometrici relativi all'impiego del veicolo personale del dipendente, bisogna fare riferimento alle tabelle Aci relative a veicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel. L'eccedenza non è deducibile.

\* Per la deduzione dei rimborsi chilometrici relativi all'auto presa a noleggio, bisogna fare riferimento ai limiti delle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel. L'eccedenza non è deducibile.

### **3.3.a) Sistema misto per trasferte avvenute in Italia e all'estero**

Il sistema misto è rappresentato dall'insieme delle due modalità di ristoro delle spese sostenute e del disagio sopportato dal dipendente nell'effettuazione di trasferte e/o missioni. Per ciascuna delle due modalità, indennità forfettaria e rimborso spese a piè di lista, valgono le disposizioni normative e necessitano di documentazione probatoria.

Il mix contemporaneo dei due sistemi comporta però un diverso trattamento fiscale e contributivo dell'indennità forfettaria della trasferta e, più precisamente, una riduzione dei limiti di esenzione nella misura di 1/3 per ognuna delle tre tipologie presenti nella richiesta di rimborso spese a piè di lista:

- 1) spese non documentate;
- 2) spese per vitto;
- 3) spese o fornitura gratuita alloggio.

# STUDIO VITALI

Dottori Commercialisti

[www.studiovitali.it](http://www.studiovitali.it)

A titolo di esempio: la richiesta di rimborso di vitto e di spese non documentate (due tipologie di rimborso) comporta una riduzione di 2/3 dell'esenzione o, ancora, la presenza di tutte e tre le tipologie di rimborso comportano la perdita totale dell'esenzione.

Resta confermato l'obbligo di presentazione della documentazione probatoria in presenza di rimborsi delle spese sostenute.

Infine, si ribadisce che i rimborsi spese e le indennità di trasferta sono scollegati nella loro quantificazione e spettanza da tutte le disposizioni fiscali e contributive sopra specificate, in quanto, **l'importo dell'indennità e le modalità di determinazione dei rimborsi spese sono riconosciuti in ottemperanza a previsioni di CCNL e/o regolamenti aziendali**

#### **4. Documentazione necessaria**

Considerato che tutti i rimborsi legati alla trasferta vanno inseriti in busta paga, è necessario che il datore di lavoro, mensilmente, in occasione dell'elaborazione delle buste paga, faccia pervenire allo Studio la scheda di cui all'**Allegato 1** debitamente compilata.

\*\*\*

Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento nonché per l'esame di procedure / casistiche specifiche.

Cordiali Saluti

**STUDIO VITALI**

Sondrio, 7 agosto 2023